

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore

Domenico Carcano
Mario D'Andria

LVII - aprile 2017, n° 04

04

20
17

| **estratto**

CONTRADDITTORIO E ANTILOGIA.
CONSIDERAZIONI INTORNO ALLA
RIVALUTAZIONE DI UNO STRUMENTO
LOGICO E RETORICO

di **Stefania Giombini - Flavia Marcacci**

| 214 CONTRADDITTORIO E ANTILOGIA

Considerazioni intorno alla rivalutazione di uno strumento logico e retorico

Debate and Antilogy. Considerations on the revaluation of a logical and rhetorical tool

La logica del dibattito pare realizzarsi sulla base della relazione che intercorre tra la dimensione strettamente logica e quella retorica dell'argomentazione. Al fondo di questa prospettiva resta però inespresso il luogo esatto in cui tale relazione sembra cedere il passo al dominio di elementi persuasivi, come anche resta imprecisato il confine oltre il quale si entra nei domini più sicuri della logica. Nel presente contributo provvediamo a individuare un candidato interessante per descrivere questo luogo intermedio tra logica e retorica: si tratta dell'antilogia, figura logico-retorica a lungo esiliata dall'interesse storiografico e solo recentemente ricomparsa nel dibattito logico e storico. Se ne richiamano le radici greche, in particolare sofistiche, per valutare in che modo tale struttura argomentativa può essere oggi capace di stimolare la conoscenza di alcuni particolari questioni epistemologiche giudiziarie, quali il conflitto delle interpretazioni e il principio del contraddittorio.

The relationship between the logical and the rhetorical issues of the rational argumentation seems to achieve the inner logic of the hearing. Nevertheless, the place where this relation gives way to the full domain of persuasive elements is unexpressed and its border remains unknown and hidden. The antilogy, a logical and rhetorical device, is a candidate to describe this intermediate place between logic and rhetoric to assess how such a structure can stimulate the knowledge of some judicial and epistemological issues, such as the conflict of interpretations and the adversarial principle.

(Traduzione in inglese a cura delle Autrici)

di **Stefania Giombini**

Investigadora Convidada d'Història del Dret i de les Institucions, Universitat de Girona

e

di **Flavia Marcacci**

Professore Incaricato di Storia del Pensiero Scientifico, Pontificia Università Lateranense

Sommario 1. Introduzione: uno spazio tra logica e retorica. — 2. L'antilogia: un'eredità storica. — 3. L'antilogia: un riscatto retorico e logico. — 4. Tesi contraddittorie: quale valore epistemico? — 5. Antilogie e contraddittorio.

1. INTRODUZIONE: UNO SPAZIO TRA LOGICA E RETORICA ⁽¹⁾

Questo studio intende indagare il dibattito penale nel quadro della possibilità, ormai

⁽¹⁾ Stefania Giombini ha redatto i paragrafi 1 e 2, Flavia Marcacci i paragrafi 3 e 4. Il paragrafo 5 è stato redatto congiuntamente.

condivisa da molti studiosi, che la logica del dibattito possa ritenersi completa grazie alla corretta interazione della dimensione logica e della dimensione retorica ⁽²⁾.

I detrattori di questa prospettiva inclusiva, partono sovente dal presupposto che la logica possa da sola farsi metodo dell'argomentazione; eppure le obiezioni che vi si possono porre sono ben più che strutturali e riguardano anche la naturale disposizione umana a includere l'elemento persuasivo. Infatti, quando si chiama in causa non solo l'accettazione di elementi verosimili ma anche la volontà di far prevalere la propria prospettiva interpretativa, la retorica si fa ineliminabile nella sua intrinseca intenzione di raggiungere la persuasione dell'altro.

Dunque, un argomento non deve contare solo sulle solide fondamenta della logica, ma deve fare ricorso alle strategie della retorica. Certamente, il linguaggio comune non aiuta. Al solo dire il termine "retorica" inevitabilmente si associa una certa "languidezza" degli argomenti, una non precisione e nelle peggiori opzioni, una malcelata falsità. Questo "esilio" della retorica dalla terra della correttezza degli argomenti è un elemento che ha una precisa nascita storica: la critica mossa dalla scuola socratico-platonico-aristotelica è stato un colpo "mortale" per la retorica, delegata a essere ridotta a pura tecnica dell'artificioso e del fallace. Nel Novecento si è assistito ad una riabilitazione della retorica, anche in chiave neo-aristotelica, soprattutto grazie all'opera di Perelman e Olbrechts-Tyteca ⁽³⁾ se pur al contempo una certa tendenza analitica ha perseverato nel dubitare circa il possibile valore dei modelli argomentativi offerti dalla retorica ⁽⁴⁾.

Un problema centrale si pone: ovvero, se, al di là di ciò che si sostiene, sia possibile arrivare a costruire un argomento privo di elementi o tecniche propriamente retorici, ma soprattutto se sia utile perseguire la formulazione di un tale tipo di argomento.

L'intenzione con cui comunichiamo è sempre presente in un testo, così come la volontà di far apparire sensato e accettabile il nostro discorso. Una singola abbreviazione, una piccola omissione, l'utilizzo di un carattere, di un accento, di un termine "esotico" compromettono la pretesa purezza di un testo che intenda proporsi come tanto scientifico dall'essere scevro di retorica: il che appare impossibile, almeno per un essere umano. Dunque, è difficilmente pensabile, almeno accettando tali presupposti, un argomento che non si affidi, tanto consapevolmente quanto meno, alla retorica e alle sue strategie. E questo avviene sia al livello delle scelte linguistiche e stilistiche (ovvero al livello di quella che diremmo microretorica) che al livello della costruzione dell'impianto comunicativo (ovvero al livello della macroretorica: qui un riferimento obbligato è il contratto letterario discusso da Eco nel suo *Lector in fabula* ⁽⁵⁾).

Dall'altro canto, la stessa capacità persuasiva di un argomento deriva, e non secondariamente, anche dalle sembianze di correttezza, coerenza e verosimiglianza che possono venire offerte da un'analisi meno retorica e più logica. Insomma, anche la retorica si serve della logica per rendere più credibili e assimilabili gli argomenti che costruisce.

La retorica è, infatti, una disciplina (un'arte), che ha regole, schemi, figure. Ce lo ha già

⁽²⁾ Cf. L. STORTONI, *L'argomentazione nel diritto penale*, in *Politica del diritto*, XXXV (2004), p. 501-514; S.C. SAGNOTTI, *Prova, diritto e verità*, in A. GAITO (ed.), *La prova penale, vol. I. Il sistema della prova*, Utet, 2008, p. 1-17, in part. p. 14-15.

⁽³⁾ CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, 2013.

⁽⁴⁾ Infatti, il metodo analitico basa l'argomentazione sulla definizione dei termini che utilizza, la chiarezza e la logica formale dell'esposizione.

⁽⁵⁾ U. Eco, *Lector in fabula*, Bompiani, 1979. Cf. L. ROSSETTI, *Strategie macro-retoriche: la formattazione dell'evento comunicazionale*, Aesthetica, 1994.

insegnato Aristotele quando ha strutturato per la prima volta una scienza della retorica: essa risulta affine alla dialettica (*Retorica* I, 1 1354a) e si fonda sull'entimema, ovvero un sillogismo ridotto che procede o da premesse possibili o da segni (*Retorica* I, 2, 1357b 1-20). Dunque, la retorica per essere persuasiva ha bisogno della logica e delle sue norme, sia sul versante della logica pragmatica che su quello della logica sintattica ⁽⁶⁾. L'interazione tra logica e retorica appare consistente e il riconoscimento di questo interscambio è essenziale se si vuole capire la natura dei discorsi e soprattutto se si vuole apprendere come scrivere discorsi efficaci e validi.

In questo contributo, abbiamo intenzione di concentrarci su un esempio precipuo di questa interazione, attuando un restringimento del campo di indagine intorno a un elemento specifico del dibattito che rinvia alla nascita delle argomentazioni giuridiche: l'antilogia, ovvero il dibattito come struttura antilogica. Il contesto si muoverà tra i dettami di chi l'antilogia la "inventò", ovvero la Sofistica antica, da collocarsi nell'epoca classica della cultura greca ovvero nel V sec a.C., e quelli attuali per una rivalutazione dell'antilogia stessa. Il risultato cercato è di individuare un luogo di interludio, tra logica e retorica, lasciando al lettore la domanda se si tratti di un luogo angusto o di un comodo spazio da sfruttare. Con sicurezza si può invece intuire che tale spazio merita di essere riscattato e di ricevere attenzione.

2. L'ANTILOGIA: UN'EREDITÀ STORICA

Chiariamo innanzitutto cosa si intende per antilogia. Una antilogia è un discorso duplice, ovvero si realizza nel contrasto di due tesi che sono di segno opposto e che hanno dunque la pretesa di essere l'una la contrapposta dell'altra. L'antilogia nasce in seno alla sofistica grazie soprattutto a Protagora, a cui si deve un'intera opera, *Le antilogie*, della quale non ci rimane quasi nulla, ma anche a Antifonte, Gorgia, Prodicco, l'anonimo dei *Dissoi Logoi* e altri ⁽⁷⁾. Eppure l'antilogica già si manifesta *in nuce* nella logica paradossale di Zenone, nel quale già in un precedente studio ⁽⁸⁾, ci era parso di ravvisare una tendenza antilogica nel ragionamento condotto per assurdo, che è poi passato nella tradizione come dialettica zenoniana.

⁽⁶⁾ Vista la vastità del tema si rimanda come introduzione a L. GROARKE, *Informal Logic*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <https://plato.stanford.edu/entries/logic-informal/#Ded>, 2017 (accesso del 14 gennaio 2017) e N. CAVENDER, H. KAHANE, *Logic and Contemporary Rhetoric. The Use of Reason in Everyday Life*, Wadsworth Cengage Learning, 2010¹¹.

⁽⁷⁾ Le *Antilogie* di Protagora non ci sono pervenute ma ci sono note grazie a testimonianze antiche (cf. la sezione 80A e 80B5 della raccolta di testimonianze e frammenti Diels-Kranz: H. DIELS - W. KRANZ, *I Presocratici*, a cura di G. Reale, Bompiani, 2006, p. 1550 s.); di Antifonte ci sono giunte integralmente le *Tetralogie* (*Antiphontis Tetralogiae*, a cura di F. DeCleva Caizzi, Istituto Editoriale Cisalpino, 1969); Gorgia scrisse tre discorsi epidittici completi (*Encomio di Elena* e *Apologia di Palamede* che vanno contro il sentire comune; e anche il *Peri tou meontos* che va contro le dottrine eleatiche; S. GIOMBINI, *Gorgia Epidittico. Commento filosofico all'Encomio di Elena, all'Apologia di Palamede, all'Epitaffio*, Aguaplano, 2012; GORGIA DI LENTINI, *Su ciò che non è*, a cura di R. Ioli, Olms, 2010). I *Dissoi Logoi*, di autore ignoto, pervenuti grazie a Sesto Empirico, sono nove argomentazioni dupplici, di cui solo le prime quattro ci sono giunte complete (H. DIELS - W. KRANZ, *I Presocratici*, cit., sez. 90, p. 1842 s.). Prodicco produsse il celebre *Eracle al bivio* di cui abbiamo un testo nell'opera *Memorabili* di Senofonte (II 1.21-34; *Senofonte. Memorabili*, a cura di A. Labriola, BUR, 1997, p. 161-169); Antistene è autore delle due orazioni antilogiche, *Aiace* e *Ulisse* (*Socratis et Socraticorum Reliquiae*, a cura di G. Giannantoni, Bibliopolis, 1983, vol. II, V A 53-54, p. 339-343), e infine annoveriamo come antilogico il dialogo dei Melii e degli Ateniesi in Tucidide (TUCIDIDE, *La Guerra del Peloponneso*, a cura di F. Ferrari e G. Daverio Rocchi, BUR, 2011, V 85-110, p. 934-947).

⁽⁸⁾ S. GIOMBINI - F. MARCACCÌ, *Dell'antilogia*, in AA.VV., *Il V secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti*, a cura di S. Giombini e F. Marcacci, Aguaplano, 2010, p. 277-294; cf. anche S. GIOMBINI, *Antilogia* in AA.VV., *Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di Grecia e Roma*, a cura di P. Radici Colace, S. M. Medaglia, L. Rossetti e S. Sconocchia, Fabrizio Serra, 2010.

La sua nascita nell'ambiente sofisticato del V sec. a.C. non è secondaria in quanto è proprio in tale contesto che nacque l'esigenza di apprendere come poter disquisire su tutto e dunque anche su due posizioni contrapposte. In effetti, quello che suscita maggiore stupore è cogliere che saper costruire una antilogia, dunque un congiunto di due discorsi opposti, non era un puro esercizio retorico, né stilistico, né puramente spettacolare: esso al contrario rispondeva a esigenze di natura pratica. Certamente c'era *in nuce* nella sofistica un substrato teoretico di riferimento: Protagora in particolare (ma non esclusivamente) fondava le antilogie su quel relativismo gnoseologico (e poi morale) che era l'interpretazione di una natura ambivalente che mal si piegava, nella sua prospettiva, ad una lettura univoca. Detta in altri termini, la mancanza fondativa di un'unica verità portava necessariamente a plurime verità e tra queste plurime verità rientravano anche le verità contrapposte, che venivano riunite ampliando il concetto stesso di verità: l'essere può essere *detto*, anzi corrisponde a ciò che si dice ma, al contrario di Parmenide, l'essere non è uno né univoco.

L'antilogia non si limitava perciò a essere un artificio retorico, sebbene possa aver fatto bella mostra di sé negli agoni eristici dove il gioco, serio e intellettuale, si metteva al servizio dello stupore di un pubblico desideroso di essere stupito. Dunque, sarebbe una semplificazione ridurre la prospettiva della Sofistica a puro *flatus voci*, così come sarebbe ugualmente riduttivo non rilevarne l'aspetto retorico ovvero la necessità di utilizzare gli strumenti della retorica per esprimere l'ambivalenza della realtà.

L'ambiente storico e culturale in cui l'antilogia si sviluppa non è solo quello degli agoni oratori che erano parte integrante della cultura dell'epoca ma anche, se non soprattutto, negli ambienti del diritto. L'antilogia, infatti, si esercitava anche nella complessità dei giudizi del tribunale del V secolo a.C. dove le parti si contendevano l'assenso dei giudici. E se guardiamo al dibattimento giudiziario ci rendiamo conto come le due parti costruivano una vera e propria antilogia: ogni parte costruiva un discorso che trovava un corrispettivo di segno opposto nel discorso dell'avversario e di cui già si teneva conto in fase preparatoria per anticiparne e neutralizzare proprio le argomentazioni opposte. Un sofista sapeva proprio far questo; conoscere anticipatamente i due discorsi (il proprio e dell'avversario) costruendo una antilogia in grado di mostrare le eventuali debolezze e gli eventuali punti di forza, cercando di giungere così a costruire il proprio discorso come esaustivo ed efficace.

Il procedimento si realizzava in questo modo. Prima di arrivare al dibattimento, l'accusato veniva formalmente chiamato in causa, ovvero citato in giudizio attraverso la prassi della *prósklesis* alla presenza dell'attore che intentava l'accusa al convenuto ovvero l'accusato. Da quel momento il convenuto poteva ricusare l'accusa ritenendola illegittima – richiamandosi a casi o situazioni specifiche – o accettare l'accusa. Si procedeva così al procedimento giudiziario e l'attore aveva cinque giorni per depositare un esposto scritto. Le parti depositavano una somma per le spese processuali: il perdente la causa rimborsava della spesa il vincente alla fine del processo. Anche il convenuto depositava un proprio esposto. Nel caso del procedimento penale, che qui ci interessa più specificatamente, la prassi si diversificava per alcuni aspetti ⁽⁹⁾.

(9) Cf. D.M. MACDOWELL, *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester University Press, 1963; ma anche S. ISAGER - M.H. HANSEN, *Aspects of Athenian Society in the Fourth Century B.C. A historical introduction to and commentary on the paragraphe-speeches and the speech Against Dionysodorus in the Corpus Demosthenicum (XXXII-XXXVIII and LVI)*, Odense University Press, 1975, p. 107-123.

Infatti la causa era esposta all'arconte-re ⁽¹⁰⁾: questi interdiceva l'accusato dai luoghi pubblici (per evitare la contaminazione, *miasma*, che derivava da un atto di sangue che avrebbe "contaminato, sporcato" l'intera città per il delitto). Seguivano tre fasi di istruttoria che si tenevano in tre mesi; poi l'arconte re indirizzava il processo al tribunale competente (secondo la tipologia di delitto) ⁽¹¹⁾.

La prassi del dibattimento del processo era ben determinata e si realizzava secondo un *iter* che potremmo schematizzare secondo queste fasi ⁽¹²⁾:

- I. Giuramento delle parti
- II. Raccolta delle prove (tecniche ⁽¹³⁾) e introduzione della causa
- III. Primo discorso di accusa
- IV. Primo discorso di difesa
- V. Secondo discorso di accusa
- VI. Secondo discorso di difesa
- VII. Voto e verdetto della giuria.

I tempi dei discorsi erano scanditi grazie all'utilizzo di orologi appositi, ovvero clessidre ad acqua che venivano fermate solo per la lettura di testimonianze o leggi ⁽¹⁴⁾. Il processo aveva natura accusatoria e questo si vede anche nei tempi assegnati alla discussione: l'accusa godeva di più tempo della difesa, quasi che il processo sancisse la colpevolezza fino a dimostrazione contraria.

L'alternarsi dei due discorsi di accusa e di difesa genera un'antilogia rispetto al medesimo tema: colpevolezza o innocenza rispetto ad una specifica azione incriminata. L'antilogia, dunque, era ed è strutturata in maniera chiara e netta e la sua struttura logica è facile da evidenziare se ci soffermiamo sulle posizioni dicotomiche che la compongono. I quattro discorsi interagiscono e si interconnettono creando un dialogo argomentativo attivo e reale. Il primo discorso di difesa risponderà al primo discorso di accusa aggiungendo nuovi elementi. Il secondo discorso di accusa risponde al primo discorso di difesa e pone in campo nuovi argomenti o ribadisce con più forza i precedenti. Il secondo discorso di difesa risponde alle nuove o ribadite accuse cercando di distruggerle prima di lasciare il campo ai giudici.

⁽¹⁰⁾ ARISTOTELE, *Costituzione degli Ateniesi*, LVII (a cura di G. Lozza, Mondadori 2008¹⁰, p. 137).

⁽¹¹⁾ L'Areopago si occupava dei casi di omicidio con premeditazione (*ek pronoias*); il Palladio di omicidio involontario (*me ek pronoias*); il Delfino di omicidio legittimo (ve ne erano diversi di casi contemplati dal diritto greco - compreso il forse più noto caso di *moicheia*, ovvero trovare l'amante della moglie durante l'atto sessuale nella propria casa generava il diritto ad uccidere l'amante stesso - ma si contemplavano anche casi di legittima difesa o morti in una gara sportiva); il Freatto di casi di accusa di omicidio per chi era già stato esiliato per lo stesso crimine; il Pritaneo di accusa verso ignoti, animali o oggetti inanimati che avevano prodotto una morte. Il rapporto tra l'Areopago e i restanti quattro tribunali non è chiaro: ancora non si è potuto stabilire se i 51 Efeti che costituivano questi tribunali facessero parte anche dell'Areopago o meno.

⁽¹²⁾ Cf. C. BEARZOT, *La giustizia nella Grecia Antica*, Carocci, 2008, p. 66-70.

⁽¹³⁾ La prove si dividono in tecniche e atecniche (va registrato che alcuni attualmente dubitano della validità di questa suddivisione, che appare però funzionale). Sono atecniche le prove che derivano dal ragionamento dell'oratore o di chi produce discorso in tribunale. Sono tecniche le prove che derivano da leggi, testimonianze, documenti, giuramenti o altre forme di interrogatori. La distinzione tra queste due specie di prove sta perdendo rilevanza negli studi del diritto greco. Cf. A. BISCARDI, *Diritto Greco Antico*, Giuffrè, 1982, p. 17-35. Tra le fonti tecniche ci sarebbe anche da escludere il giuramento degli schiavi sotto tortura (*basanos*) avendo dimostrato Gagarin la sua inconsistenza; cf. M. GAGARIN, *The torture of slaves in Athenian Law*, in *Classical Philology* 91 (1996), p. 1-18.

⁽¹⁴⁾ ARISTOTELE, *Costituzione degli Ateniesi*, LXVII (cit., p. 151).

Eppure la struttura antilogica ha un livello ulteriore che dobbiamo indagare se ne vogliamo cogliere la natura e soprattutto le potenzialità argomentative.

La domanda che dobbiamo porci è se la simmetria delle tesi è effettiva o se si tratta di una simmetria apparente. In effetti, quello che si evidenzia a una prima analisi è che l'antilogia rispetta il sistema affermazione/contro-affermazione. Dunque, a un livello superficiale accusa e difesa si contendono la 'vittoria' argomentativa utilizzando argomenti di segno opposto A et \neg A in cui a cambiare è solo il segno (affermativo e negativo) mentre la sostanza dell'argomentazione resta la stessa.

Possiamo fare un esempio. Il soggetto s_a è accusato di aver ucciso il soggetto s_b . Non ci sono testimoni. Se l'accusa cercherà di mostrare che s_a ha ucciso perché ne avrebbe ricevuto una qualche utilità (A), la difesa sosterrà che s_a non ha ucciso, anche perché non ne avrebbe ricevuto alcuna utilità (D); stessa cosa accade al sostenere che s_a ha ucciso per rabbia (perché la difesa sosterrà che s_a non ha ucciso, anche perché non c'era mai stata alcuna rabbia in s_a nei confronti di s_b); stessa cosa ancora al sostenere che s_a avrebbe ucciso per vendetta (perché la difesa sosterrà che s_a non ha ucciso, anche perché non aveva mai avuto alcun motivo di vendetta). E così via.

In sintesi:

A: (s_a ha ucciso perché ne avrebbe ricevuto una qualche utilità) + (s_a ha ucciso per rabbia) + (s_a ha ucciso per vendetta)

D: (s_a non ha ucciso, né avrebbe ricevuta alcuna utilità dall'omicidio) + (né in s_a c'era rabbia) + (né in s_a c'era alcun motivo di vendetta).

3. L'ANTILOGIA: UN RISCATTO RETORICO E LOGICO

La struttura antilogica può riproporsi anche negli attuali giudizi penali, sebbene oggi la fase dibattimentale sia ovviamente più articolata e complessa di quanto fosse il suo analogo nell'antica Grecia, al punto che non è possibile qui darne una riduzione sintetica ⁽⁴⁵⁾. In senso generale si può però notare che il processo si svolge secondo il movimento di una macro-antilogia. Infatti la dinamica processuale contempla momenti di contrapposizione: al termine dell'istruttoria dibattimentale (assunzione delle prove) le parti (ovvero il pubblico ministero, parti civili coinvolte e imputato) sono chiamate a concludere con requisitorie/arringhe a cui possono seguire, nello stesso ordine, le repliche (che non sono obbligatorie per l'iter, ma possibili, e consistono in brevi puntualizzazioni sul contenuto delle arringhe delle parti). Appare ovvio che il momento delle arringhe è quello che ricerca la persuasione del giudice ed è il più pregno di retorica. Ad ogni modo, il punto in comune tra processo attuale e antico è proprio in quella libertà di argomentare e giudicare che si realizza nel corso dell'intero contraddittorio, quando le parti possono rispondere e obiettare a quanto detto dall'avversario o portare argomenti a proprio favore. La questione gira infatti intorno alla tensione fondamentale tra due tesi opposte, A e \neg A.

Viene allora da chiedersi in che senso le tesi A e \neg A esprimano una opposizione. Inoltre nel caso lo facciano, occorre comprendere se esse si determinano all'interno di uno stesso e comune quadro concettuale. Sembrerebbe infatti che A e \neg A siano argomenti di segno opposto proprio perché inseriti nello stesso contesto logico e giuridico. Proprio questo contesto con-

⁽⁴⁵⁾ Per un quadro delle diverse strutture processuali nella loro essenzialità cf. G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale. I. Principi generali*, Utet Giuridica, 2015, p. 13-24.

sente che si riconoscano reciprocamente come affermazione e negazione del medesimo concetto o argomento. Sul piano giuridico significa affermare che accusa e difesa, disquisendo su tesi opposte, si richiamano allo stesso sistema di leggi e dunque la struttura delle loro argomentazioni, nonché l'eventuale catena deduttiva che queste abbozzano o tendono a mettere in atto, dipende da questo sistema.

È comunque necessario, però, considerare un ulteriore aspetto dell'antilogia. Come si diceva, un'antilogia non è esclusivamente un procedimento logico, in quanto investe la dimensione retorico-persuasiva. Essa si propone come un'argomentazione, e un'argomentazione (o argomento) si differenzia da un ragionamento logico: la prima intende convincere qualcuno che non crede alla bontà di una tesi e dunque contiene un intento persuasivo; il secondo è un insieme di enunciati che consta di premesse e di una conclusione, svolto avendo cura essenzialmente della sua struttura formale. Un'argomentazione ha però molto in comune con il ragionamento logico: dapprima perché entrambi sono sviluppati connettendo proposizioni; ma soprattutto, se l'argomentazione è valida e corretta, muove da premesse vere che vengono collegate a conclusioni vere. Nonostante questo, esistono argomenti deboli e argomenti forti: tra i primi ci sono quelli il cui legame tra le premesse è poco chiaro o manchevole, mentre tra i secondi si annoverano gli argomenti le cui conclusioni sono con ogni probabilità vere e discendono da premesse vere. Un argomento può però essere esposto a valutazioni che vanno al di là del valore del nesso deduttivo che lega premesse a conclusioni. Ad esempio, si possono avere premesse più plausibili e altre meno plausibili, altre più o meno pertinenti. Addirittura si può avere un argomento le cui premesse non sono coerenti con le altre premesse. Dunque, non basta paragonare la struttura formale di argomento e ragionamento logico per ottenere un argomento forte, poiché conta molto anche il valore delle singole premesse e del modo in cui viene costruito il loro legame. Se tale valore non c'è, non solo l'argomento è debole ma il legame tra retorica e logica si spezza a netto vantaggio della prima.

Avendo chiarite queste differenze, è più facile valutare come e quando l'antilogia può oscillare tra il prevalere dell'uno o dell'altro aspetto, o come e quando riesce a restare in una posizione intermedia tra logica e retorica perché sviluppata su argomenti forti. Questa consapevolezza è molto importante perché, anche restando nell'ambito della retorica, un'argomentazione suscita maggiore persuasione quando è maggiormente coerente e gode di una struttura più simile a quella logica: infatti, gli esseri umani sono intrinsecamente attratti da ciò che si mostra coerente e sicuro, e dunque più facilmente accettabile. Non a caso Aristotele nel presentare l'*entimema* ricorda che non può fare a meno di sillogismi: «Poiché è evidente che il metodo tecnico concerne la persuasione, che la persuasione è un tipo di dimostrazione (è soprattutto allora, infatti, che persuadiamo, quando cioè supponiamo di aver dimostrato), che una dimostrazione retorica è un entimema e questo, per esprimerci brevemente, è il più importante tra le persuasioni, che l'entimema è un tipo di sillogismo [...]»⁽¹⁶⁾.

Occorre dunque fare i conti con il caso in cui l'opposizione tra le due tesi nell'antilogia potrebbe non essere costruita sull'opposizione logica, quanto piuttosto su una attenta progettazione retorica. Questa è necessariamente presente nel momento in cui si spinge e si rafforza l'interpretazione dei fatti o della legge rispetto ai fatti o alla legge stessi. In altre parole, essa scaturisce allorquando vanno presentate al giudice le ipotesi giuridiche entro le quali valutare

⁽¹⁶⁾ ARISTOTELE, *Retorica* I, 1, 1355a4-9; traduzione di M. Zanatta (ed.), ARISTOTELE, *Retorica e Poetica*, Utet, 2006, p. 144.

i fatti. L'antilogia così si colloca sul piano della narrazione dei fatti fin dal momento in cui chi formula l'argomentazione (di accusa o di difesa) dovrebbe aver già chiaro quale tipo di ipotesi giuridica usare. Nel momento in cui si interpreta ci si sgancia da ciò che è ritenuto oggettivo e che è condiviso da entrambe le parti, in quanto ritenuto incontrovertibilmente reale, che si tratti di fatti semplici o di fatti primari ⁽¹⁷⁾. La retorica infatti agisce proprio sulla capacità di comunicare una visione della realtà specifica a scapito di un'altra e di farla accettare dal destinatario del messaggio.

4. TESI CONTRADDITTORIE: QUALE VALORE EPISTEMICO?

Nel momento in cui si struttura intorno a un'argomentazione forte, sviluppata su un rigoroso nesso premesse-conclusioni con premesse plausibili e coerenti, l'antilogia mostra il suo aspetto maggiormente logico. L'intrinseca struttura che colloca ogni mattonella argomentativa come fosse parte di un mosaico conferisce intelligibilità ai fatti. Può anche accadere che argomenti opposti convergano su alcuni punti comuni, utilizzabili dal giudice per la ricostruzione finale su cui basare il giudizio. In tal caso il legame tra ipotesi giudiziarie, fatti, premesse e conclusioni assume i connotati di quella che M.A. Gilbert ha definito una struttura *coalescente*: posizioni opposte si fondono insieme attorno a qualche punto di convergenza, dando coerenza a singole componenti in modo che l'unità del composto aggiunga molto alla somma delle parti ⁽¹⁸⁾. Fino a che punto si può spingere la creatività che consente di generare un nuovo composto? Il limite si delinea attorno al rapporto tra i fatti e le norme. Quanto esibito nella costruzione dell'argomentazione deve muoversi entro i ranghi di ciò che è concesso dalla legge, sapendo giungere a una conclusione forte e valida.

Il legame tra retorica e logica si stringe nel momento in cui gli elementi esposti mostrano una coerenza disciplinata e non caotica, dentro una economia logica che lega le parti alle parti e le parti al tutto. Si può ad esempio ribadire quanto sia importante, per ottenere una argomentazione logica e retoricamente efficace, distinguere e ben disporre le premesse e le conclusioni; al contempo però l'argomentazione deve essere comprensibile, evitando di moltiplicare all'eccesso i nessi consequenziali che distrarrebbero facilmente l'uditorio, rischiando di generare un senso di fastidio e di distanza. Ovviamente, dobbiamo qui sottolineare una profonda differenza tra il caso in cui il destinatario di un argomento giuridico sia un esperto quale il giudice, o una platea di formazione variegata, o quella di giurie popolari come poteva essere anche quella dei tribunali greci antichi ⁽¹⁹⁾. Nelle due situazioni, infatti, fa differenza il linguaggio da usare: nel primo caso è ammesso un linguaggio da giurista, ovvero da esperto capace di comprendere un dizionario e dei concetti tecnici validi per articolare un discorso sul diritto; nel secondo caso il linguaggio del diritto deve essere tanto fruibile da poter enunciare con efficacia il diritto stesso.

⁽¹⁷⁾ G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Giuffrè, 2015, p. 53-56.

⁽¹⁸⁾ M.A. GILBERT, *Coalescent Argumentatio*, Erlbaum, Mahwah (NJ) 1997, p. 102 ss, cit. in G. GIORGIO, *La via del comprendere. Epistemologia del processo di diritto*, Giappichelli, 2015, p. 134; di quest'ultimo inoltre cf. p. 88-109.

⁽¹⁹⁾ Un elemento possibilmente comune tra il diritto greco antico e quello italiano attuale è la presenza di una componente popolare nell'ambito del giudizio. Nel mondo greco troviamo i tribunali popolari (ARISTOTELE, *Costituzione degli Ateniesi*, LXVI, cit., p. 149), nel diritto attuale troviamo i giudici popolari nella corte d'assise e della corte d'assise d'appello, per quel che riguarda ciò che è previsto dall'articolo 5 del Codice di procedura penale italiano. Inoltre, nel contesto italiano, il giudice deve avere dai trenta ai sessantacinque anni di età, la cittadinanza italiana, il godimento di diritti civili e politici, e la carica temporanea, caratteristiche fortemente affini a quelle richieste dal mondo greco antico.

In una antilogia, comunque, i due argomenti contrapposti dovrebbero godere, almeno inizialmente, dello stesso valore epistemico. Si supponga che entrambe le prospettive appaiano valide, addirittura vere, e che in tal caso non esista un vero e proprio criterio che ci spinga a scegliere per l'una o per l'altra. A decidere quale, tra le due opzioni in contrapposizione, vince è il giudice. È proprio la funzione giudicatrice a stabilire quale tesi è vera: la verità è assegnata e, dunque, dopo il giudizio una delle due tesi risulta vera e l'altra risulta falsa. Le due tesi contrapposte perdono, dopo il giudizio, il medesimo valore epistemico e diventano contrarie. La situazione è cioè decidibile, sebbene il valore di verità e falsità non sia disceso strettamente dalla struttura formale degli argomenti, bensì dalla razionalità della decisione del giudice.

Esistono casi di antilogia più estremi, come la circostanza di un fatto decidibile, ma insoluto. Un esempio lo troviamo in cronache recenti. È il caso dei due fratelli, Edmond ed Eduard Trushi, residenti a Castiglione delle Stiviere (Mantova), accusati di aver compiuto centinaia di furti. Dopo un lungo periodo di intercettazioni, vennero arrestati nel luglio 2016. I due furono chiamati a rispondere per reati di furto aggravato e continuato in abitazione, rapina aggravata, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tuttavia, sembra al momento impossibile stabilire le responsabilità personali. I due fratelli sono infatti gemelli omozigoti, e i DNA sono pertanto identici, rendendo impossibile attribuire specificamente un reato all'uno o all'altro⁽²⁰⁾. Questo caso sottolinea ancora una volta la necessità dei laboratori forensi di disporre di un metodo per reperire prove in grado di essere determinanti. La biologia molecolare ricorre alle tecniche di impronta genetica (DNA *fingerprinting*) per evidenziare quelle sequenze di DNA (dette minisatelliti o STR, *Short Tandem Repeats*) che, essendo estremamente variabili, rendono le persone estremamente diverse: sebbene per via teorica si dica possibile, la differenziazione non è stata osservata nei monozigoti. Nel 2013⁽²¹⁾ la *Eurofin Scientific* (EUFI.PA), leader europeo nella genomica, ha aperto nuove possibilità dichiarando di aver utilizzato sofisticate tecniche bioinformatiche combinate con una *ultra deep next generation sequencing*⁽²²⁾. Inoltre, la medicina forense potrebbe sperare in futuro di attingere ad altre prove di tipo biologico, in particolare epigenetico⁽²³⁾.

5. ANTILOGIE E CONTRADDITTORIO

Sono molti gli aspetti in cui la nozione di contraddittorio sembra allacciare le sorti all'antilogia, al punto da chiederci se in quest'ultima non si possano ritrovare le origini della prima. Oggi il principio del contraddittorio è tutelato per ogni processo, non solo per quello penale: viene,

⁽²⁰⁾ Cf. A. PECORA, *Gemelli albanesi compiono cento furti, ma il giudice non li incrimina: la motivazione è incredibile*, in *Sostenitori delle forze dell'ordine*, 14 giugno 2016, reperibile all'URL: <http://www.sostenitori.info/gemelli-albanesi-compiono-cento-furti-ma-il-giudice-non-li-incrimina-la-motivazione-e-incredibile/227527> (accesso del 12 febbraio 2017).

⁽²¹⁾ Il relativo articolo è appena successivo: J. WEBER-LEHMANN, E. SCHILLING, G. GRADL, D.C. RICHTER, J. WIEHLER, B. ROLF, *Finding the needle in the haystack: Differentiating "identical" twins in paternity testing and forensics by ultra-deep next generation sequencing*, in *Forensic Science International: Genetics*, vol. IX, March 2014, p. 42-46 (disponibile in *Open Access* all'URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497313002275> accesso del 12 febbraio 2017).

⁽²²⁾ Si sarebbero individuate cinque mutazioni di tipo SNP (*single nucleotide polymorphisms*) presenti in un gemello omozigote e in suo figlio, ma non nell'altro gemello, mutazioni che potrebbero essersi verificate fin dai primi stadi di sviluppo embrionale.

⁽²³⁾ S. PELLEGRINI, G. ROTA, N. LATTANZI, P. PIETRINI, *Genetic contribution to modulation of social behavior in humans: relevance for the forensic and legal settings*, in AA.VV., *Prova scientifica e decisione giudiziale*, a cura di M. Bertolino e G. Ubertis, Jovene, 2015, p. 93-103.

distinto dal diritto di difesa, che del principio di contraddittorio è «garanzia di concreta osservanza. Dove mancasse la possibilità di difendersi (...), evidentemente nemmeno ci sarebbe spazio per una dialettica tra le parti contrapposte»⁽²⁴⁾. Questo significa che la struttura del contraddittorio è tanto essenziale e rilevante che merita di essere oggetto di analisi specifica: in tal modo, la sua connessione con l'antilogia appare più che pertinente.

Il contraddittorio costringe a valutare non soltanto la situazione dei portatori degli interessi in conflitto, ma anche l'assetto della giurisdizione: la dialettica tra le parti sarebbe davvero ad armi pari solo se si svolgesse davanti a un soggetto investito del ruolo di un organo terzo e imparziale. Quest'ultimo dovrebbe controllare «il corretto esercizio dei poteri delle parti» e assumere «le sue determinazioni dopo aver ascoltato la loro opinione *su ciascuna questione* di cui sia investito, non importa se *suscitata dalle parti o sollevata d'ufficio* (...)». Non va infatti obliterato l'innegabile (e imprescindibile) *valore euristico del contraddittorio*»⁽²⁵⁾. In qualche modo l'organo predisposto all'elaborazione del giudizio è concretamente supportato nell'espletamento della funzione giurisdizionale dal conoscere e saper considerare tutti quegli elementi che consentono l'accertamento della verità degli enunciati, del loro valore dialettico e del legame consequenziale e deduttivo. In qualche modo, chi giudica deve poter valutare se i dati probatori, giuridici e argomentativi portati dalle parti sono idonei al contraddittorio, che in se stesso è un metodo oggettivo, che suggella il diritto a "contraddire" perché realizzato all'interno della dialettica delle parti.

Se presso gli antichi l'antilogia era parte essenziale del procedimento giuridico, essa sembra anche oggi una stimolante modalità argomentativa in grado di fornirci una nuova chiave di lettura per intendere e rendere funzionale il dibattito stesso. Infatti, essa offre ulteriori possibilità di analisi sia dal punto di vista logico formale che giuridico e retorico. Una di queste è lo scioglimento dell'antilogia: se e in che modo esso dipenda completamente dal giudizio del giudice o se possa identificarsi con elementi di altra natura. Per svolgere fin da ora qualche considerazione, è bene ricordare ciò di cui già si dispone in merito alla pratica del contraddittorio. Tra questi elementi vi è la postulazione della parità tra gli antagonisti, sebbene non basti la parità per praticare il diritto di contraddittorio davanti al giudice⁽²⁶⁾. Si parla per questo di principio di parità delle armi, dal quale discende il divieto a che una delle parti possa trovarsi di fronte al giudice in assenza della controparte. Analogamente, è vietato al p.m. di fornire al giudice un resoconto che non sia conosciuto anche dalla controparte: per attuare una situazione di parità, le parti devono conoscere gli atti della controparte.

Nel corso dello svolgimento del contraddittorio il giudice deve, dunque, vigilare sui dati utilizzati dalle parti. In ogni caso è importante notare il modo in cui essi sono stati internamente formulati. Se, ad esempio, un argomento sfrutta un aspetto emotivo (l'omicida stava provando rabbia e dunque non era capace di intendere e di volere ...), la controparte può sfruttare lo stesso elemento emotivo (l'ucciso era terrorizzato e tentava di fuggire ...) per aggravare l'accusa (... e l'omicida non ha avuto pietà) o decidere se appellarsi all'esame oggettivo dell'imputato (l'imputato era davvero incapace di dominare la rabbia?). Analogamente, poniamo il caso in cui una parte svolga un'assunzione debole (la parte ha sostenuto che il furto non sussiste

⁽²⁴⁾ G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale. I. Principi generali*, Utet Giuridica, 2013³, p. 145.

⁽²⁵⁾ *Ibidem*, p. 146.

⁽²⁶⁾ Ad esempio nel caso in cui «a tutti i titolari degli opposti interessi venisse negata la possibilità di interloquire davanti al giudice», *Ibidem*, p. 147.

perché l'imputato aveva solo messo nella borsa il bene, programmandone il pagamento alla cassa, da cui deduce e lamenta i pregiudizi della controparte verso l'imputato), la controparte può giocare sulla illogicità della deduzione (non ci sono pregiudizi, ma solo la mancata presa d'atto alla cassa della volontà di esibire il bene trafugato) e sulla differente forza palesata dagli elementi argomentativi (poiché da una parte c'è un'idea e dall'altra un fatto).

Potrebbe risultare utile, a questo punto, integrare il nostro discorso con alcuni elementi di natura maggiormente metodologica. Chi è chiamato a sostenere una tesi nel contraddittorio, deve prefigurarsi e preparare non solo i suoi argomenti, ma anche quelli della controparte, proprio come accadeva nell'antilogia sofistica. Ammettiamo, infatti, che per sostenere la tesi A, siano stati elaborati gli argomenti X, Y, Z. Al contempo, sarà necessario avere coscienza degli argomenti opposti, $\neg X$, $\neg Y$, $\neg Z$, proponibili da chi sostiene la tesi $\neg A$. Attuando questa doppia strutturazione si ha immediatamente chiaro quali sono i punti di forza e di debolezza della propria tesi, come si ha immediatamente chiaro quali sono i punti di forza e di debolezza della controparte. Costruite queste duplici prospettive, la parte potrà rafforzare le proprie tesi, tentando così di sorpassare in efficacia le argomentazioni della controparte. Se, infatti, sostenendo X, la parte introduce gli elementi che indeboliscono $\neg X$, ne deriva che la stessa X aumenterà la propria validità epistemica, ovvero il grado di credibilità e accettazione della sua tesi.

Potrebbe accadere che dopo questa preeliminazione degli argomenti, si giunga alla consapevolezza che gli argomenti propri e della controparte siano ugualmente forti o ugualmente deboli. In tal caso, la parte dovrà andare alle origini dell'argomento, ovvero andare a valutare non solo la struttura interna degli argomenti ma anche tentare di affrontare un salto qualitativo nell'argomentazione. Infatti, sappiamo che gli argomenti X, Y e Z hanno valore all'interno di un quadro concettuale derivante dalla tesi A, la quale a sua volta fa riferimento ad un sistema di norme ben definito e in questo senso è connessa a una precisa assiologia, ossia una scala di valori etici. La tesi A è il paradigma in cui X, Y, e Z assumono significato all'interno del sistema normativo in cui A ha senso. Allo stesso modo le tesi $\neg X$, $\neg Y$, $\neg Z$ sono coerenti con i principi stabiliti nel sistema della tesi $\neg A$. Ciò significa che qualora la costruzione di X, Y e Z non fosse sufficientemente forte o non giungesse a superare una verosimile parità argomentativa con la controparte, allora, potrebbe essere necessario andare a intaccare direttamente la tesi o addirittura il quadro valoriale di riferimento.

Tentiamo di allargare lo sguardo pensando a casi dove ogni argomento viene confutato dall'avversario perché le due parti fanno riferimento a sistemi culturali diversi che rendono la contrapposizione apparentemente irresolubile. Un reato può infatti essere discusso non solo con riguardo agli specifici argomenti che coinvolgono il soggetto o i soggetti in questione; piuttosto è possibile che occorra rifarsi ai principi che lo motivano. Si prenda il principio della *cultural defense*. Laddove manca una legge può diventare difficile dire se un matrimonio precoce o combinato sia valido o se sia lecito provocare la lesione di una parte del corpo. In quest'ultimo caso, ad esempio, l'accusa potrebbe giudicare dannosa una lesione per l'integrità fisica della parte lesa, mentre la difesa potrebbe sostenere che essa è non solo priva di effetti negativi ma anzi particolarmente importante o addirittura utile per motivi culturali o religiosi. Nelle attuali società multiculturali i "reati culturalmente motivati" ⁽²⁷⁾ pongono fortemente il problema, anche a livello costituzionale, di tutte quelle condotte che danneggiano i beni

⁽²⁷⁾ Cf. F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010, in part. p. 124 s.

fondamentali della persona e che il soggetto comunque difende in ragione della cultura di provenienza. Il problema del confine tra tolleranza delle diverse culture e accettazioni di pratiche disumanizzanti è vivo, come d'altra parte nella prospettiva *de iure condendo* è forte la necessità di limitare e magari eliminare tutte le situazioni di clandestinità di determinate pratiche. Attualmente, a livello europeo non esiste una normativa relativa a reati culturalmente motivati, sebbene il problema diventi sempre più rilevante creando un conflitto normativo-culturale. In Italia, vi sono casi in cui la legislazione si è attivata giungendo a definire delle norme specifiche. Ad esempio, nel caso della mutilazione dei genitali femminili, pratica diffusa in alcune culture, pur esistendo una normativa contro le lesioni corporee (art. 582 c.p.), ne è stata promulgata un'altra in grado di poter giudicare il caso specifico (art. 583-bis c.p.).

Un caso di interesse è stato quello della circoncisione rituale maschile in Germania. Il 7 maggio 2012 il Tribunale di Colonia ha assolto un medico musulmano che aveva praticato una circoncisione, su un bambino che aveva presentato complicazioni due giorni dopo l'operazione; in seguito a questo, la Procura proponeva appello. Gli argomenti che entravano in gioco e che venivano messi in contrapposizione dalle parti risultavano essere: legittimità di un intervento lesivo esclusivamente se di tipo medico vs legittimità di un intervento lesivo anche di tipo religioso/culturale; priorità del principio di tutela dell'integrità fisica vs priorità del principio di inserimento nella comunità religioso/culturale di appartenenza; priorità dell'autodeterminazione del bambino sul consenso dei genitori nei confronti di una pratica lesiva vs priorità del consenso dei genitori sull'autodeterminazione del bambino. Il 26 giugno 2012 la Corte d'Appello di Colonia giunse a qualificare la circoncisione dei minori per motivi religiosi, dunque non medica, come un delitto, essendo una misura educativa non funzionale né necessaria alla salute fisica e psichica del bambino ⁽²⁸⁾. Tale sentenza permetteva di uscire dalla situazione antilogica, dettando una normativa e contemporaneamente escludendo la colpevolezza del medico in quanto al momento della circoncisione impossibilitato a orientare la sua azione in assenza di una normativa.

Poco dopo la sentenza del 26 giugno, però, il rabbino bavarese David Goldberg, che aveva effettuato più di 3000 circoncisioni in qualità di *mohel* ⁽²⁹⁾, venne accusato da un medico tedesco per i danni provocati a un bambino ⁽³⁰⁾, sollevando le proteste non solo delle comunità ebraiche ma anche di esponenti evangelici e cattolici, tutti in difesa della libertà religiosa. Poiché il problema sta nel fatto che per l'intervento non viene praticata l'anestesia né è obbligatoria la presenza del personale medico, in alcune situazioni la legge aveva legittimato la pratica rendendola medicalmente assistita, come ad esempio avviene in Svezia dal 2001; tale

⁽²⁸⁾ Cf. S. MANCINI, *La Corte distrettuale di Colonia vieta la circoncisione*, in *Quaderni costituzionali*, 2012, p. 635-638; V. E. DEMICHELIS, *La recente legge tedesca in tema di circoncisione maschile. Il nuovo § 1631 del codice civile tedesco e le sue implicazioni penalistiche*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 aprile 2013, reperibile all'URL: <http://www.penalecontemporaneo.it/d/2205-la-recente-legge-tedesca-in-materia-di-circoncisione-maschile> (accesso del 12 febbraio 2017).

⁽²⁹⁾ Il *mohel* è il circoncisore che si occupa del rituale della *Brit milà* (Patto della circoncisione).

⁽³⁰⁾ R. AHREN, *Criminal charges filed against German rabbi for performing circumcisions*, in *The Time of Israel*, August 21, 2012, available URL: <http://www.timesofisrael.com/criminal-charges-filed-against-german-rabbi-for-performing-circumcisions/> (accesso del 12 febbraio 2017); O. ADERET, *Complaint Filed Against Israeli Rabbi in Germany for Carrying Out Circumcision in Haaretz*, August 21, 2012, available URL: <http://www.haaretz.com/jewish/news/complaint-filed-against-israeli-rabbi-in-germany-for-carrying-out-circumcision-1.459792> (accesso del 12 febbraio 2017).

risoluzione aveva comunque provocato il dissenso delle comunità ebraiche e musulmane locali.

In Germania il caso di Goldberg ha riaperto un ampio dibattito, fino alla promulgazione di una nuova legge (§ 1631d BGB, in vigore dal 28 dicembre 2012) che ha permesso la circoncisione in condizioni mediche adeguate, rispettando il consenso informato dei genitori e soprattutto il benessere del bambino. In questo caso per un verso è stata tutelata la libertà a effettuare tale pratica, di valenza culturale e religiosa (libertà di coscienza), ma coniugandola con una pretesa universalizzazione del valore della tutela dell'integrità fisica del minore.

Con il percorso che abbiamo proposto in queste pagine si è voluto andare all'origine del dibattito antico per trovare nuovi stimoli per affrontare quello attuale. Se, infatti, si potrebbe pensare che oggi il sistema giudiziario è facilitato dal potersi avvalere degli esami scientifici per verificare gli indizi rispetto alle azioni penalmente rilevanti, resta ineludibile lo spazio del confronto concettuale e retorico, essenziale nella pratica delle relazioni umane. In tal senso, l'antilogia, muovendosi tra la logica e la retorica, è utile per discernere gli argomenti, differenziarne il valore retorico, stabilirne la prossimità logica e decretarne la prevedibilità.

Logica e retorica procedono così di pari passo, dipendono l'una dall'altra e diventano strumenti di indubbia utilità; l'antilogia, figura logico-retorica spesso taciuta, si mostra capace di fornire significativi stimoli speculativi e pratici nell'ambito giuridico.

